

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, SANTALCO e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1975

#### Costituzione della Cassa depositi e prestiti in ente di diritto pubblico con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che presso il Ministero del tesoro è operante la Cassa depositi e prestiti, inquadrata come Direzione generale, seppur dotata di una particolare autonomia patrimoniale e finanziaria.

Sorvolando sulla nascita e sulla evoluzione storica di tale istituto, si desidera ricordare succintamente che la Cassa depositi e prestiti trae i suoi mezzi finanziari dalla raccolta del risparmio postale, dai depositi obbligatori sia amministrativi che giudiziari, dai conti correnti che diversi enti pubblici intrattengono con essa, e che questi mezzi vengono impiegati in prestiti, a lungo termine, a tassi notevolmente inferiori a quelli di mercato, a favore degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti autonomi case popolari ed altri enti minori.

Ora la profonda evoluzione avvenuta nella attività degli enti locali, l'affermazione del concetto della casa come « bene sociale », la riforma ospedaliera, postulano una radicale trasformazione dell'ente che precipua-

mente assicura in massima parte i fabbisogni finanziari, in modo da rendere più tempestiva, più duttile, più snella, più incisiva la sua azione.

In ciò confortati anche dal prevalente orientamento amministrativo attuale, inteso a scorporare dall'Amministrazione diretta dello Stato tutte quelle attività di carattere prettamente « aziendale », che nulla hanno a che vedere con l'attività statale, se non avendo riguardo al fine di utilità pubblica generale.

Esempio tipico, nel settore creditizio, è costituito proprio dalla Cassa depositi e prestiti, che la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 165 del 19 dicembre 1963 ha testualmente definito « un'Amministrazione, la quale, per la natura delle operazioni che compie, segnatamente nel campo del risparmio pubblico, nel quale la legge l'assimila ad una Cassa di risparmio..., attua una forma particolare di decentramento funzionale... ».

Si ritiene quindi più logico inserire la Cassa depositi e prestiti — che, con i suoi oltre 12.000 miliardi di capitali amministrati, cui debbono aggiungersi oltre 2.400 miliardi di cartelle emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si pone come uno dei più grossi istituti di credito — nel settore che le compete, dando avvio a quella operazione di adeguamento delle strutture operative dello Stato alla nuova realtà socio-politica del Paese.

Con l'articolo 1 si stabilisce la costituzione della Cassa depositi e prestiti come ente di diritto pubblico, operante nel settore del credito, e la contemporanea soppressione della omonima Direzione generale del Ministero del tesoro.

All'articolo 2 vengono indicati i fini istituzionali dell'ente e le forme di garanzia che la Cassa potrà accettare.

L'articolo 3 indica i mezzi finanziari di cui può avvalersi l'istituto e, in particolare, rinvia ad una apposita convenzione i rapporti intercorrenti tra questo e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in dipendenza della raccolta e dell'impiego del risparmio postale.

Come ulteriore garanzia nei confronti dei risparmiatori postali, si stabilisce per essi la garanzia sussidiaria dello Stato.

Nell'articolo 4 è sancito l'obbligo del deposito delle disponibilità liquide della Cassa, per la Tesoreria statale, e ciò per mantenere ininterrotto, per ovvie considerazioni, il notevole apporto di mezzi finanziari della Cassa al Tesoro.

Connessa a tale istituzione è la possibilità per la Cassa di continuare ad avvalersi degli uffici statali centrali e periferici, nonché dei servizi della Tesoreria centrale e provinciale.

L'articolo 5 e l'articolo 6 prevedono la composizione, i criteri di nomina e la durata del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Un particolare accenno è da porre sulla designazione di tre membri del Consiglio di amministrazione da parte del Parlamento, data l'importanza fondamentale ed il preminente interesse pubblico che l'istituto continuerà ad avere nella sua nuova configurazione, nella quale, ovviamente, non può trovare collocazione la preesistente Commissione parlamentare di vigilanza.

L'articolo 7 fa rinvio allo statuto per le norme organizzative e di funzionamento.

Con l'articolo 8 si statuisce l'attribuzione al nuovo Istituto di tutte le attività e passività della Cassa depositi e prestiti e di alcune gestioni annesse e si demanda al Ministero del tesoro l'attribuzione o meno delle restanti gestioni.

L'articolo 9 prevede che il 50 per cento degli utili di gestione vengano devoluti allo Stato.

Gli articoli 10 e 11 riguardano il personale che transiterà dai ruoli del Ministero del tesoro al nuovo ente e la costituzione del fondo pensioni e del fondo di previdenza.

Onorevoli senatori, le ragioni esposte si ritiene siano sufficienti a giustificare la presentazione del presente disegno di legge. Si confida pertanto nel favorevole voto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La Cassa depositi e prestiti cessa di far parte del Ministero del tesoro e viene costituita in ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

L'inizio dell'attività del nuovo ente è fissato al 1° gennaio 1977.

**Art. 2.**

Scopo della Cassa depositi e prestiti è la concessione dei prestiti ai comuni, alle province e ai loro consorzi, ai consorzi di bonifica, nonché agli Istituti per le case popolari per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza.

I mutui dovranno essere garantiti da cepiti delegabili per legge, dalla cessione di annualità a carico dello Stato o delle Regioni.

Nei casi previsti dalla legge i mutui stessi potranno essere garantiti, in tutto o in parte, dallo Stato o dalle Regioni.

**Art. 3.**

La Cassa depositi e prestiti per la sua attività si avvale:

a) dei fondi provenienti dal risparmio postale;

b) dei fondi derivanti dall'emissione di « cartelle di credito comunale e provinciale » nominative e al portatore, rimborsabili mediante sorteggio, in relazione all'ammortamento dei mutui concessi;

c) del reinvestimento dei rientri di capitale e di una quota degli utili di gestione.

Alle cartelle di credito comunale e provinciale continuano ad essere applicabili tut-

te le agevolazioni, comprese quelle fiscali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nello statuto saranno stabilite le norme per l'emissione, il taglio, la determinazione del saggio d'interesse, il periodo di estinzione, il sorteggio e gli eventuali premi delle cartelle.

Con apposita convenzione da stipularsi con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, approvata dal Ministero del tesoro, verranno disciplinati tutti i rapporti intercorrenti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Ministero stesso, in dipendenza della raccolta e dell'impiego del risparmio postale.

Il credito dei depositanti e dei sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi, oltre che dalla Cassa depositi e prestiti, è garantito dallo Stato.

#### Art. 4.

Le disponibilità liquide della Cassa depositi e prestiti saranno depositate in uno o più conti correnti con il Tesoro dello Stato. Il saggio d'interesse su detti conti verrà determinato, in relazione ai costi della provvista ed al saggio ufficiale di sconto, con decreto del Ministro del tesoro.

Per la sua attività la Cassa è autorizzata ad avvalersi degli uffici statali e dei servizi della Tesoreria centrale dello Stato e delle sezioni di tesoreria provinciali.

Con apposita convenzione tra la Cassa e il Ministero del tesoro, verranno determinate le modalità per lo svolgimento delle operazioni ed il rimborso del costo dei servizi resi nell'interesse della Cassa stessa.

#### Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e da dieci membri.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle seguenti designazioni:

tre dal Parlamento;  
tre dal Ministero del tesoro;  
uno ciascuno dai Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni.

Il presidente ed i consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti interviene alle adunanze del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

#### Art. 6.

Il Collegio sindacale della Cassa depositi e prestiti è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, da nominare dal Ministro del tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Di regola il rinnovo del Collegio sindacale deve coincidere con il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 7.

Lo statuto determinerà le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. Esso sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro del tesoro.

#### Art. 8.

Le attività, le passività, il patrimonio, le operazioni in essere della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, della gestione del risparmio postale, della sezione autonoma per il credito a breve termine, della sezione autonoma per il credito comunale e provinciale vengono attribuite al nuovo ente.

Con decreti del Ministro del tesoro potranno venire altresì attribuite, in tutto o in parte, per il proseguimento dell'attività o

come gestione stralcio, le altre gestioni annesse ed ogni altra attività svolta dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il cinquanta per cento degli utili di gestione è devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 10.

Il personale amministrativo e di ragioneria, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti, nonchè presso l'ufficio di riscontro della Corte dei conti al 31 dicembre antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, potrà, a domanda, transitare nei ruoli del nuovo ente, con il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e la salvaguardia dei diritti quesiti.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno stabilite le modalità per il versamento delle somme necessarie alla costituzione del fondo pensioni e del fondo di previdenza per il personale transitato ai sensi del comma precedente, imputandone l'importo alla quota degli utili, che dovrà essere versato allo Stato per la gestione principale della Cassa depositi e prestiti, relativo all'esercizio 1976.

Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire esclusivamente per concorso pubblico.

Art. 11.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro con proprio decreto determinerà la nuova dotazione organica dei ruoli del personale del Ministero del tesoro, con la conseguente soppressione dei posti lasciati vacanti dagli impiegati transitati.

Art. 12.

È abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.